

Scuolabus, ok alla copertura dei costi con risorse di bilancio

Giovedì 04/6/2020 - Scritto da: Mira Redazione - www.gruppomira.it

Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, **possano dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza.**

Fermi restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico, oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, **la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio possa anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano.**

Lo ha affermato la Corte dei conti per la Calabria (deliberazione. 123/2020)

Quesito

Un comune chiede alla Corte dei conti se more di una compiuta definizione legislativa della natura del Servizio di Trasporto Scolastico, nella determinazione del costo afferente all'espletamento del servizio di trasporto scolastico il Comune è tenuto a stabilire la misura percentuale di partecipazione finanziaria dell'Ente locale e quantificare la residua parte di costi da finanziare mediante tariffe a carico dell'utenza o se il costo del servizio deve essere integralmente coperto dall'utenza, anche nel rispetto del principio di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 63/2017".

Il pronunciamento della Sezione Autonomie e del legislatore

La Sezione autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 25 del 7 ottobre 2019, in linea con la posizione dell'ANCI, ha ritenuto di enunciare il seguente principio di diritto: «Gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano» (del. n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 18/10/2019).

Le linee di indirizzo dettate dalla citata deliberazione della Sezione delle Autonomie ha trovato, poi, normativa conferma nel decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni in legge n. 159 del 20 dicembre 2019, che, all'art. 3, secondo comma, ha disposto quanto segue: **“2. Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”**